

*Consiglio Superiore della Magistratura*

**FORMAZIONE MAGISTRATI ONORARI**

INCONTRO SUL TEMA

*Semplificazione dei riti civili*

*Milano, 8 novembre 2011*

*Tribunale di Milano*

**«LA SEMPLIFICAZIONE DEI RITI CIVILI: D.LGS. 150/2011»**

A cura di

Giuseppe BUFFONE

Giudice del Tribunale di Varese

---

8 novembre 2011

# RELAZIONE

---

Contributi tratti da:

**BUFFONE**, *Semplificazione dei riti civili*, in *Il civilista*, 2011 (Fascicolo monografico), Giuffr  ed.

## INDICE

Tabella dei riti	pag. 003
Tabella delle materie	pag. 006
Elenco leggi modificate	pag. 008
Formule atti introduttivi	pag. 012
Disposizioni Generali (breve commento)	pag. 018

## TABELLA DEI RITI

**Rito del Lavoro**

<b>MODELLO</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>
Opposizione a sanzioni amministrative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opposizione a <b>ordinanza ingiunzione</b></li> <li>• Opposizione al verbale di violazione <b>Codice della strada</b></li> <li>• Opposizione a sanzione amministrativa in materia di <b>stupefacenti</b></li> <li>• Opposizione ai provvedimenti di recupero di <b>aiuti di stato</b></li> </ul>
Privacy	Applicazione delle disposizioni del codice in materia di tutela dati personali
Controversie agrarie	Controversie agrarie
Protesti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impugnazione dei provvedimenti in materia di <b>registro dei protesti</b></li> <li>• Opposizione ai provvedimenti in materia di <b>riabilitazione del debitore protestato</b></li> </ul>

**Rito Sommario di Cognizione**

<b>MODELLO</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>
Professioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione degli <b>onorari e diritti di avvocato</b></li> <li>• Impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei <b>notai</b></li> <li>• Impugnazione delle deliberazioni del <b>Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti</b></li> </ul>
Spese di giustizia	Opposizione a decreto di pagamento di <b>spese di giustizia</b>
Immigrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato riconoscimento del <b>diritto di soggiorno</b></li> <li>• <b>Allontanamento dei cittadini UE</b> o dei loro familiari</li> <li>• Allontanamento dei cittadini non UE</li> <li>• Riconoscimento della <b>protezione internazionale</b></li> <li>• Diniego <b>nulla osta ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno</b> per motivi familiari</li> </ul>
TSO	Opposizione al <b>trattamento sanitario obbligatorio</b>
Materia elettorale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azioni popolari ed eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle <b>elezioni comunali, provinciali e regionali</b></li> <li>• Azioni popolari ed eleggibilità, decadenza ed incompatibilità per il <b>Parlamento europeo</b></li> <li>• Impugnazione decisioni <b>Commissione elettorale circondariale</b> in tema di elettorato attivo</li> </ul>
Intercettazioni	Riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di <b>intercettazioni telefoniche</b>
Discriminazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondate su <b>motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondate su <b>handicap, orientamento sessuale, età</b></li> <li>• Nei confronti di <b>disabili</b></li> <li>• Per l'<b>accesso al lavoro ed accesso a beni e servizi</b></li> </ul>
Espropriazioni	Opposizione alla stima nelle <b>espropriazioni per pubblica utilità</b>
Provvedimenti stranieri	Attuazione di <b>sentenze e provvedimenti stranieri</b> di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

## Rito Ordinario di Cognizione

MODELLO	PROCEDIMENTO
Attribuzione di sesso	Rettificazione di <b>attribuzione di sesso</b>
Entrate patrimoniali dello Stato e altri enti pubblici	Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle <b>entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici</b>
Usi civici	Liquidazione <b>usi civici</b>

## Riti invariati (esclusi dalla riforma)

### Art. 54, lett. d l. 69/2009

Materia	PROCEDIMENTO
Procedure concorsuali	Procedimenti speciale previsto per i fallimenti e le procedure concorsuali (v. l. fall.)
Famiglia e Minori	Procedimenti speciali previsti per il settore dei minori e della famiglia (es. modifica delle condizioni di separazione e divorzio)
Cambiale e vaglia cambiario	Procedure regolate dal regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669
Assegni	Procedure regolate dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736
Diritto del lavoro	Procedimenti previsti nella legge 20 maggio 1970, n. 300
Proprietà industriale	Procedimenti previsti dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Consumatori	Procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

## **Eccezioni**

### **Art. 54 legge 69/2009**

<b>Restano fermi</b>
I criteri di competenza previsti dalla legislazione vigente
I criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente
Disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi
Disposizioni previste dalla legislazione speciale finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile

**RAGGRUPPAMENTO DELLE CONTROVERSIE PER RITO APPLICABILE****PROCEDIMENTI REGOLATI DAL RITO DEL LAVORO**

1. OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE
2. OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
3. OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI STUPEFACENTI
4. OPPOSIZIONE AI PROVVEDIMENTI DI RECUPERO DI AIUTI DI STATO
5. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
6. CONTROVERSIE AGRARIE
7. IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI REGISTRO DEI PROTESTI

**PROCEDIMENTI REGOLATI DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE**

1. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI DI AVVOCATO
2. OPPOSIZIONE A DECRETO DI PAGAMENTO DI SPESE DI GIUSTIZIA
3. CONTROVERSIE IN MATERIA DI MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI SOGGIORNO SUL TERRITORIO NAZIONALE IN FAVORE DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O DEI LORO FAMILIARI
4. CONTROVERSIE IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O DEI LORO FAMILIARI
5. CONTROVERSIE IN MATERIA DI ESPULSIONE DEI CITTADINI DI STATI CHE NON SONO MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
6. CONTROVERSIE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
7. OPPOSIZIONE ALLA CONVALIDA DEL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
8. AZIONI POPOLARI E CONTROVERSIE IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ, DECADENZA ED INCOMPATIBILITÀ NELLE ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI
9. AZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ NELLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO
10. IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN TEMA DI ELETTORATO ATTIVO
11. RIPARAZIONE A SEGUITO DI ILLECITA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO DI

**INTERCETTAZIONI TELEFONICHE****12. IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI NOTAI****13. IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI****14. PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE****15. OPPOSIZIONE AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RIABILITAZIONE DEL DEBITORE PROTOSTATO****16. OPPOSIZIONE AL DINIEGO DEL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI, NONCHÉ AGLI ALTRI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE****PROCEDIMENTI REGOLATI DAL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE****1. CONTROVERSIE IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO****2. OPPOSIZIONE A PROCEDURA COATTIVA PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI****3. CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA NELLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ****4. CONTROVERSIE IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA E CONTESTAZIONE DEL RICONOSCIMENTO****5. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI**

## ELENCO LEGGI SPECIALI MODIFICATE

r.d. 14 aprile 1910 n. 639

Disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici

L. 16 febbraio 1913 n. 89

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili .

L. 16 giugno 1927 n. 1766

Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 (2) .

L. 10 luglio 1930 n. 1078

Definizione delle controversie in materia di usi civici

L. 13 giugno 1942 n. 794

Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile.

L. 12 febbraio 1955 n. 77

Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari

d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali .

L. 3 febbraio 1963 n. 69

Ordinamento della professione di giornalista

L. 2 marzo 1963 n. 320

Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.

L. 23 dicembre 1966 n. 1147

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.

d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

L. 17 febbraio 1968 n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

L. 11 febbraio 1971 n. 11

Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici.

L. 13 maggio 1978 n. 180

Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

L. 24 gennaio 1979 n. 18

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

L. 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

L. 14 aprile 1982 n. 164

Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

L. 3 maggio 1982 n. 203

Norme sui contratti agrari

L. 14 febbraio 1990 n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.

d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

Nuovo codice della strada

L. 31 maggio 1995 n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato .

L. 7 marzo 1996 n. 108

Disposizioni in materia di usura

D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

D.lgs. 8 giugno 2001 n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)

d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali.

D.lgs. 9 luglio 2003 n. 215

Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

D.lgs. 23 aprile 2004 n. 124

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30

L. 1 marzo 2006 n. 67

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia ambientale

D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.

D.l. 22 settembre 2006, n. 259, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2006, n. 281

Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

D.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

D.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

D.l. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

D.lgs. 19 novembre 2008, n. 195-

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005

L. 13 agosto 2010 , n. 136

Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia.

## FORMULE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI

RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE  
ART. 163 C.P.C.

**TRIBUNALE DI**  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  
**ATTO DI CITAZIONE EX ART. 163 C.P.C.**  
(PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE)

(*CONTROVERSIA IN MATERIA DI .....*,  
*EX ART. ... D.LGS. 150/2011*)

PER: Tizio (nome, cognome, residenza, CF), elettivamente domiciliato in ... alla via . . . presso lo studio dell'Avv. . . .; rappresentato e difeso dall'Avv. Sempronio, CF, del foro di ..., con studio legale ivi alla via ....., come da procura in calce

PARTE ATTRICE

CONTRO: Caio (nome, cognome, residenza, CF)

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: .....

ESPOSIZIONE DEI FATTI

.....  
.....  
.....  
.....

(...)

IN DIRITTO

.....  
.....  
.....  
.....

Per tutti i motivi sopra esposti, parte attrice, come rappresentata e difesa,

**CITA**

il sig.... residente in ....., a comparire davanti al Tribunale di ....., giudice designando, per l'udienza del ....., ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di

quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore, con contestuale

AVVERTIMENTO

che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza, ai sensi dell'art. 167 c.p.c, dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ed, altresì, la decadenza, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., dalle eventuali eccezioni di incompetenza, con AVVISO che in caso di mancata costituzione si provvederà in sua contumacia per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda dell'attore e per l'effetto:

.....  
.....  
.....

Con vittoria di spese e competenze di lite.

INDICA

in modo specifico, i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e ne chiede l'ammissione, salvi i diritti di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.

.....  
.....

OFFRE

i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l'acquisizione.

.....

....

Città, li . . .

L'avv.

PROCURA ALLE LITI

INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE (D.LGS. 28/10)

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE  
RICORSO 702-BIS C.P.C.

**TRIBUNALE DI**  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  
**RICORSO EX ART. 702-BIS C.P.C.**  
(PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE)

(*CONTROVERSIA IN MATERIA DI .....,  
EX ART. ... D.LGS. 150/2011*)

PER: Tizio (nome, cognome, residenza, CF), elettivamente domiciliato in ... alla via ... presso lo studio dell'Avv. ...; rappresentato e difeso dall'Avv. Sempronio, CF, del foro di ..., con studio legale ivi alla via ....., come da procura in calce

RICORRENTE

CONTRO: Caio (nome, cognome, residenza, CF)

RESISTENTE

OGGETTO: .....

ESPOSIZIONE DEI FATTI

.....  
.....  
.....  
.....

(...)

IN DIRITTO

.....  
.....  
.....  
.....

Per tutti i motivi sopra esposti, attesa la natura della controversia, il ricorrente, come rappresentato e difeso,

**CHIEDE**

che, letto il ricorso, il Giudice voglia fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, onde sentire accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

voglia il Tribunale adito:

- 1) ACCOGLIERE il ricorso e, per l'effetto.....
- 2) CONDANNARE ..... alle spese, competenze e onorari di causa, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

*A tal fine, INVITA*

il convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni – prima dell’udienza indicata dal giudice con Decreto - ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e lo invita a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza, ai sensi dell’art. 167 c.p.c, dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio ed, altresì, la decadenza, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., dalle eventuali eccezioni di incompetenza, con AVVISO che in caso di mancata costituzione si provvederà in sua contumacia.

INDICA

in modo specifico, i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e ne chiede l’ammissione:

.....  
.....

OFFRE

i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l’acquisizione.

.....

....

Città, lì . . .

L’avv.

PROCURA ALLE LITI

INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE (D.LGS. 28/10)

RITO DEL LAVORO  
RICORSO EX ARTT. 414 C.P.C.

**TRIBUNALE DI**  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

*(CONTROVERSIA IN MATERIA DI .....,  
EX ART. ... D.LGS. XXX/2001)*

PER: Tizio (nome, cognome, residenza, CF), elettivamente domiciliato in ... alla via . . . presso lo studio dell'Avv. . . .; rappresentato e difeso dall'Avv. Sempronio, CF, del foro di ..., con studio legale ivi alla via ....., come da procura in calce

RICORRENTE

CONTRO: Caio (nome, cognome, residenza, CF)

RESISTENTE

OGGETTO: .....

ESPOSIZIONE DEI FATTI

.....  
.....  
.....  
.....

(...)

IN DIRITTO

.....  
.....  
.....  
.....

(...)

Per tutti i motivi sopra esposti, attesa la natura della controversia, il ricorrente, come rappresentato e difeso,

**CHIEDE**

che, letto il ricorso ed espletati gli incumbenti di competenza, il Giudice voglia fissare con decreto l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., assegnando al ricorrente il termine di Legge per la notifica del ricorso al convenuto, onde sentire accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

voglia il Tribunale adito:

3) ACCOGLIERE il ricorso e, per l'effetto.....

4) CONDANNARE ..... alle spese, competenze e onorari di causa, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

*A tal fine*, INDICA

in modo specifico, i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e ne chiede l'ammissione:

.....  
.....

OFFRE

i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l'acquisizione.

.....

Città, lì . . .

L'avv.

PROCURA ALLE LITI

INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE (D.LGS. 28/10)

## LE DISPOSIZIONI GENERALI DEL D.LGS. 150/2011

Il capo I della novella è dedicato alle norme generali che rappresentano grimaldelli legislativi di particolare rilevanza. L'art. 1 contiene una identificazione dei tre riti a vocazione tendenzialmente generale, entro cui confluiscono tutti i procedimenti speciali. L'identificazione è accompagnata dal puntuale riferimento alle disposizioni del codice di procedura civile che regolano (e governano) quel determinato tipo di processo.

Rito del Lavoro	Rito sommario di cognizione	Rito ordinario di cognizione
il procedimento regolato dalle norme della sezione II, capo I, titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile	il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile	il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile

La legge delega, tuttavia, imponeva un preciso “coordinamento”, nel senso di richiedere al legislatore delegato non solo una riduzione dei riti ma anche una loro razionalizzazione essendo divenute strade procedurali generali. Ecco perché, nel procedimento di trasposizione, da modello speciale a modello generale, il rito viene in parte modificato o, se si vuole, depurato delle norme a vocazione specializzante e sfoltito dei riferimenti normativi riservati a sole specifiche materie. In primo luogo, è quanto avviene per il rito del lavoro. Nell'art. 2, infatti, rubricato “disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito del lavoro”, il Legislatore delegato esclude espressamente l'applicabilità (salvo espresso richiamo) degli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile. Come si apprende dalla stessa relazione illustrativa, alcune norme vengono espunte perché specificamente introdotte per la decisione di controversie in materia di rapporti di lavoro: è il caso della competenza territoriale e del giudice di appello (413, 433 c.p.c.), della difesa in giudizio delle P.A. (415, comma VI; 417-bis, c.p.c.), del giudizio sui contratti collettivi (420-bis c.p.c.), dell'esame dei testimoni sul luogo del lavoro (421, comma III, c.p.c.), del potere di richiedere informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali (425 c.p.c.). Altre norme vengono, invece, rimosse dal modello processuale generale in quanto datrici di significative differenziazioni dei poteri processuali: deroghe endo-procedimentali giustificate nella materia del lavoro, in cui coinvolti specifici

valori costituzionali (v. es. art. 36 Cost., citato nella relazione), ma non altrimenti tollerabili in controversie ordinarie. Ecco perché vengono eliminate le norme in materia di costituzione e difesa personale delle parti (417 c.p.c.), di condanna officiosa al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria (429, comma III, c.p.c.), di efficacia esecutiva della sentenza differenziata (431, commi I, II, III, IV, VI). L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile, inoltre, nel "nuovo" modello generale "può essere concessa su istanza di ciascuna parte" (art. 2, comma II) e l'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti. Quanto alle prove, la legge delegata, per il rito del lavoro "generalizzato", esclude la possibilità di deroga ai limiti previsti dalla Legge. L'art. 2, comma IV, infatti, prevede che "*salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile*". Come si può notare, l'art. in esame (2, comma IV) espressamente rimuove dei poteri officiosi del giudice previsti dalla Legge così apparendo in collisione con la delega e, in particolare, l'art. 54 lett. c che, invece, escludeva che il legislatore delegato potesse manipolare i suddetti poteri officiosi, dove previsti. Così non è. L'art. 54 lett. c, legge 69/2009, espressamente prevede che "la riconduzione ad uno dei riti (...) *non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi*" (...). Il vincolo alla legge delega riguarda, quindi, solo le disposizioni della legislazione speciale e non quelle del codice di procedura civile (legislazione intesa, nell'articolato delegato, come legislazione generale). Viene esclusa anche l'applicabilità degli artt. 426, 427 e 439 del codice di procedura civile: ciò perché la disciplina del mutamento del rito è, ora, disciplinata ad hoc dall'art. 4.

In conclusione, alla luce delle penetranti modifiche in seno al modello generale, deve rilevarsi come i riti del lavoro si sdoppino: il rito del lavoro, *strictu sensu* inteso, ovvero quello specificamente previsto per le controversie in materie di rapporti di lavoro e racchiuso nel codice di rito; e il rito del lavoro, *latu sensu* inteso, ovvero quello differenziato per le altre controversie e racchiuso nel codice di rito e nella legge delegata. Stesso accade per gli altri riti. Per distinguere, pertanto, dovrà necessariamente discorrersi di "procedimento" nelle sue due accezioni: rito originario (quello governato dal codice di procedura civile) e rito generalizzato (quello regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle della legge di semplificazione/riduzione). E non finisce qui. A sua volta, il rito generalizzato dovrà, poi, declinarsi nelle sue varie e tante frammentazioni (ad es. rito del lavoro generalizzato, per le opposizioni a sanzioni amministrative).

<p align="center"><b>RITO DEL LAVORO</b>  <b>“MODELLO GENERALIZZATO”</b>  <b>NORME ESCLUSE O OGGETTO DI DEROGHE</b></p>	<p align="center"><b>ESCLUSIONI/MODIFICHE</b></p>
<p>413  415, comma 7  417  417-bis  420-bis  421, comma 3  425,  426,,  427,  429, comma 3  431, commi 1, 2, 3, 4, 6  433,  438, comma 2  439</p>	<p>Non si applicano, salvo espresso richiamo</p>
<p><b>423, comma 2</b>  In ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.</p>	<p><b>Modificato</b>  <b>423, comma 2</b>  In ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza <b>di ciascuna delle parti</b>, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.</p>
<p><b>431, comma V,</b>  Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283</p>	<p><b>Modificato</b>  <b>431, comma V,</b>  Le sentenze che pronunciano condanna, <b>in favore di ciascuna delle parti</b>, sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283</p>
<p><b>421. Poteri istruttori del giudice..</b>  Anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile</p>	<p><b>Modificato</b>  <b>421. Poteri istruttori del giudice..</b>  Nei limiti stabiliti dal codice civile</p>

Anche per il rito sommario di cognizione, il Legislatore mette mano a un nuovo modello “generalizzato” che presenta peculiarità rispetto al modulo disegnato nell’originaria previsione degli artt. 702-bis e ss. c.p.c. Il saggio di semplificazione conferma, comunque, in via definitiva la tesi per cui il rito sommario di cognizione è un rito a cognizione piena e istruzione semplificata (sia consentito richiamare: Trib. Varese, sez. I, ordinanza 18 novembre 2009 in *Giur. di Merito*, 2010, 2, 394, *Guida al Diritto*, 2009, 50, 46, *Corriere Giuridico*, 2010, 4, 499). E, infatti, dove si volesse sostenere che si tratta di un rito simile alle procedure “sommario” si dovrebbe ammettere che, per tutti i processi oggi “obbligati” a seguire il sommario, la procedura di *plena cognitio* è preclusa, con evidente e macroscopica violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto le controversie di cui agli artt. 13 – 28 sarebbero sempre e comunque giudicate senza pienezza di poteri e nei limiti dell’accertamento “sommario”. Ribadendo quanto ha sostenuto la Dottrina, deve, dunque, oggi senz’altro affermarsi che il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. è in realtà un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che sono proprie dei procedimenti sommari, ma sono completamente assenti dal profilo legislativo di questo istituto (Arieta, *Il rito “semplificato” di cognizione* in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)).

Ad ogni modo, nella relazione illustrativa al disegno di legge di semplificazione, gli estensori affrontano espressamente la questione per dichiarare apertamente il rito sommario come rito a cognizione piena. Si osserva che la sommarietà della forme è concettualmente distinta da quella della deliberazione: l’ipotesi di un procedimento a “cognizione sommaria” – qual era espressamente qualificato, ad esempio, il rito di cui all’art. 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 – è logicamente distinta da quella di un procedimento “sommario di cognizione”. Si aggiunge che questa impostazione è quella fatta propria dalla legge di delega, laddove (art. 54, comma 2, lettera b), n. 2) prevede la riconduzione, al rito sommario in parola, dei procedimenti «in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa», operando un chiaro riferimento alla semplificazione delle forme e non alla sommarietà della cognizione.

Come già segnalato, il modello tipico del rito sommario viene, però, modificato nella fase di trasposizione al modulo processuale generalizzato. Le modifiche non sono di poco conto, se non altro tenuto conto del fatto che, nella sua versione originaria, il sommario è nato come esclusiva pertinenza del giudice monocratico, mentre ora diventa strumento procedimentale pure del Tribunale in composizione monocratica e della Corte di Appello quale giudice di prime cure. Ebbene, alla luce delle modifiche, quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all’articolo 702- bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori a uno dei componenti del collegio. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento è regolato dagli

articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile. Alla luce delle modifiche apportate al rito originario, la trattazione del procedimento sommario, se affidato al Collegio, dovrà essere necessariamente collegiale (si parla, infatti, di giudice relatore e non istruttore). La delega al componente del Collegio, inoltre, riguarda (e può riguardare) solo l'assunzione dei mezzi di prova ma non la loro ammissione (che rimane collegiale).

Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile. Il comma II è destinato a regolare (per il modello originario) la declaratoria di inammissibilità allorché la controversia non rientri tra quelle per cui consentito il rito sommario, giusta l'art. 702-bis comma I c.p.c. Norma non più necessaria in quanto, per il modulo generalizzato, in questi casi si ha una conversione del rito e non una declaratoria di inammissibilità. Il comma III dell'art. 702-ter c.p.c. statuisce: “se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II”. Si tratta della frequente ipotesi (nella prassi applicativa del modello sommario) in cui il giudice non ritenga che il procedimento sommario – a istruzione semplificata – sia confacente al tipo di istruzione richiesto dalla causa in concreto introdotta in giudizio con il modello semplificato. Ebbene, questa previsione, ora, scompare. Non muta affatto, però, la struttura del sommario stesso, cosicché è inevitabile registrare una aporia: nel modulo originario, se le “strette e speciali” norme del sommario non erano idonee a garantire un giudizio “giusto” (istruzione e trattazione), il giudice può operare uno *switch* procedimentale e passare al binario del rito ordinario. Nel modulo generalizzato, invece, questo non è possibile. Il che vuol dire che è come se il Legislatore per certe cause preveda che il rito sommario non possa andar bene e per altre dia per scontato che, invece, così sarà. Una sorta di Giano Bifronte che non sembra poter trovare un sereno soggiorno in seno alla Costituzione, soprattutto là dove il giudice investito della controversia, per cui imposta la trattazione secondo le forme del modulo generalizzato, ritenga che quel modello di procedimento non sia in grado di garantire una istruzione sufficiente a decidere la lite con efficacia di giudicato e si dolga del fatto di non potere beneficiare dell'art. 702-ter comma III c.p.c., ammesso per altre controversie ma non per quella sub iudice.

L'art. 3 comma III della legge delegata, prevede che quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile. E' ovvio che il riferimento va inteso ai suddetti articoli come modificati dai commi I e II della medesima legge.

<p align="center"><b>RITO SOMMARIO</b>  <b>“MODELLO GENERALIZZATO”</b>  <b>NORME ESCLUSE O OGGETTO DI DEROGHE</b></p>	<p align="center"><b>ESCLUSIONI/MODIFICHE</b></p>
<p>702-ter comma II 702-ter comma III</p>	<p>Non si applicano.</p>
<p>702-bis, comma III Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.</p>	<p>Modificato</p> <p>702-bis, comma III Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.</p> <p>Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all’articolo 702- bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio</p>
<p>-</p>	<p>Aggiunta Quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.</p>

L’art. 3 della legge di semplificazione introduce, dunque, delle (opportune) modifiche in seno alla disciplina del modello generale per far fronte alla necessità di integrare il regime giuridico con previsioni disegnate *ad hoc* per il caso in cui il processo, in primo grado, sia di competenza del Tribunale in composizione collegiale oppure per la specifica ipotesi della trattazione e istruzione in appello, che segue il modello di primo grado. E’ assai probabile che, nelle prassi dei Tribunali, la nuova previsione dell’art. 3, comma II, verrà largamente utilizzata.

**PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE  
COMPETENZA TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  
DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA**



*Tribunale di ....*

SEZIONE ... CIVILE

Il Tribunale di ..., .... sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ..., ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

ART. 702-BIS, COMMA III, C.P.C.



- Letto il ricorso per procedimento sommario di cognizione, depositato in data ..., ai sensi dell'art. 702-bis comma I c.p.c. introdotto dall'art. 51 Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- impregiudicata ogni valutazione e decisione di cui all'art. 702-ter, commi I, II, e III c.p.c., da assumere in contraddittorio con le parti;

P.Q.M.

*letto ed applicato l'art. 702-bis, comma III, c.p.c.*

FISSA l'udienza di comparizione delle parti in data .....

INVITA il convenuto a costituirsi entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza;

DISPONE che, a cura di parte ricorrente, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

MANDA alla cancelleria perché si comunichi

Luogo, data

Il Giudice

**PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE**  
COMPETENZA TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE  
DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA



*Tribunale di ....*

SEZIONE ... CIVILE

Il Presidente,  
letto il ricorso e visti gli atti ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

ART. 702-BIS, COMMA III, C.P.C.

■ □ ■

- Letto il ricorso per procedimento sommario di cognizione, depositato in data ..., ai sensi dell'art. 702-bis comma I c.p.c. introdotto dall'art. 51 Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- impregiudicata ogni valutazione e decisione di cui all'art. 702-ter, commi I, II, e III c.p.c., da assumere in contraddittorio con le parti;
- attesa la competenza del collegio,

P.Q.M.

*letto ed applicato l'art. 702-bis, comma III, c.p.c.*

FISSA l'udienza di comparizione delle parti in data .....

INVITA il convenuto a costituirsi entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza;

DISPONE che, a cura di parte ricorrente, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

*letto ed applicato l'art. 3, comma II, d.lgs. 150/2011*

DESIGNA il dott... \_\_\_\_\_ quale giudice relatore e lo delega sin da ora all'assunzione degli eventuali mezzi istruttori.

Luogo, data

Il Presidente

L'art. 4 della legge delegata introduce una disciplina *ad hoc* (da far confluire nelle modifiche finalizzate al giusto coordinamento) tesa a regolare il cd. *switch* procedimentale, ovvero il passaggio da un rito all'altro, per il caso in cui il modello processuale scelto per introdurre la lite sia erroneo. Giova ricordare, al riguardo, che l'erronea introduzione di un processo non determina, per ciò solo, l'arresto della macchina procedimentale, in quanto l'Ordinamento tende a conservare gli atti giudiziali finché è possibile attribuirgli effetti giuridici e nei limiti in cui siano idonei a raggiungere lo scopo loro affidato. In linea di principio, pertanto, l'erronea introduzione di una lite impone una regolarizzazione del rito ma non una regressione del processo. Ve ne è una ultima e più recente conferma nella sentenza delle Sezioni Unite in tema di impugnativa di delibere condominiali. Componendo un annoso contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. Un., sentenza 14 aprile 2011, n. 8491) hanno affermato che l'art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall'art. 163 c.p.c. Ciò nondimeno, il Collegio nomofilattico ha

pure affermato essere valida la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, anche qualora l'atto venga presentato al giudice, e non anche notificato entro i trenta giorni stabiliti dall'art. 1137 c.c. Ciò in quanto l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

Orbene, secondo lo spirito che anima la pronuncia sopra ricordata, l'art. 4 introduce una disciplina unitaria per la conversione dei riti. Si badi: non è una conversione affine a quella disciplinata dall'art. 702-ter comma III c.p.c. In quel caso i riti sono alternativi e la scelta dello *switch* è discrezionale (del giudice). Nell'art. 4, invece, germina uno *switch* che ha il fine di porre rimedio a un errore e, quindi, ha finalità ripristinatorie di una norma violata. Questo, perché, in seno all'art. 4 cit.,

### LO "SWITCH" PROCEDIMENTALE (MUTAMENTO DEL RITO)

#### Chi può disporlo

Il Giudice d'ufficio

Il Giudice, su istanza della parte

#### Termini

Non oltre la prima udienza di comparizione delle parti:

- 1) Rito ordinario. Udienza ex art. 183 c.p.c., fino a quando il giudice non assegna i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
- 2) Rito del lavoro. Udienza ex art. 420 c.p.c., fino a quando il giudice non si pronuncia sulle prove.
- 3) Rito sommario. Udienza ex art. 702-ter c.p.c., fino a quando il giudice non provvede agli atti di istruzione reputati opportuni.

#### Modalità

Con ordinanza..

vengono ospitati riti che non sono alternativi tra loro. Ai sensi del primo comma della disposizione in esame, quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto delegato, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza. La forma del mutamento è, dunque, sempre l'ordinanza che dovrà essere necessariamente motivata, anche se in forma breve o succinta. L'ordinanza può essere pronunciata anche d'ufficio ma non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. La parte che intenda dolersi dell'omesso mutamento del rito o del mutamento ritenuto erroneo, può proporre impugnazione della decisione deducendo un error in procedendo, specificando, però, in che modo l'errore del giudice ha inciso sui diritti di difesa della parte ritenuta lesa. Secondo la Cassazione, infatti (v. ex multis, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 19942 del 18 luglio 2008), l'omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale.

L'ordinanza di mutamento del rito resta, dunque, non impugnabile autonomamente in quanto non ha contenuto decisorio e non ha portata vincolante in ordine alle questioni del merito; ne consegue la non impugnabilità dell'ordinanza in Cassazione né con regolamento di competenza né con ricorso ordinario (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 19345 del 18 settembre 2007).

Una prima ipotesi di mutamento del rito è quella in cui un procedimento per cui previsto il rito del lavoro venga introdotto con rito ordinario. In questo caso, in considerazione del fatto che il rito-lavoro prevede che le preclusioni, sia assertive che probatorie, scattano in un momento anticipato rispetto agli altri riti, viene prescritto che con l'ordinanza di mutamento del rito venga fissata l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi.

Ai sensi dell'art. 4 comma III, in tal senso, *“quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria”*.

Quando dichiara la propria incompetenza, ai sensi dell'art. 4, comma IV, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto. La norma tende a dissipare i possibili dubbi in ordine alla forma che deve rivestire l'atto della

riassunzione: alla luce della previsione in commento, l'atto dovrà rispettare la forma prevista per lo specifico procedimento in concreto da seguire, in ragione della tipologia di controversia cui esso si riferisce. L'art. 4 regola anche gli effetti sostanziali e processuali della domanda: essi si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e, dunque, il litigante non rischia di essere travolto da effetti sfavorevoli in ragione del suo errore. Vi è, però, che restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Si apprende nella relazione illustrativa, che tale scelta si ricollega alla circostanza della virtuale consolidabilità del rito erroneamente seguito dalle parti, sullo sfondo di differenze puramente di disciplina procedurale e non più di tecniche delle tutele, e all'esigenza di circoscrivere al minimo l'incertezza interpretativa.

**SWITCH PROCEDIMENTALE**  
MUTAMENTO DEL RITO DA ORDINARIO A LAVORO



Il Giudice,  
letti gli atti e visti i documenti, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

ART. 4, COMMA III, D.LGS. XXX/2011



- Letto l'atto introduttivo del giudizio e ritenuto che, alla luce del petitum sostanziale e della causa petendi si rientri in una controversia in materia di ... per cui prevista l'applicabilità del rito del lavoro, giusta l'art. .... del d.lgs. ..../2011;
- Attesa l'erronea introduzione della lite, in quanto il processo è stato introitato nelle forme del rito ordinario,

P.Q.M.

*letto ed applicato l'art. 4, comma III, d.lgs.*

DISPONE il mutamento del rito – da ordinario a lavoro – e conseguentemente fissa l'udienza ex art. 420 c.p.c. in data .....

ASSEGNA alle parti il termine perentorio entro il ... per provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie in Cancelleria, contenenti deduzioni sia assertive che probatorie.

DISPONE che, a cura di parte ricorrente, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione dell'ordinanza.

Luogo, data

Il giudice

---

Il mutamento del rito, da lavoro a ordinario, è, come visto, sottoposto a preclusioni più stringenti rispetto a quelle ordinarie. Nel rito del lavoro originario, infatti, è prevista la possibilità di adottare anche in grado di appello il provvedimento di mutamento del rito (art. 439 cod. proc. civ.), in ossequio ad un particolare favor per il rito del lavoro. Nella relazione del Massimario, si scorge una ulteriore critica ad una scelta del genere, poiché differenzia ancora una volta la disciplina processuale così introducendo una ennesima frammentazione dei riti. Sempre il Massimario, comunque, ricorda che la nuova previsione sul mutamento del rito *andrà comunque letta compatibilmente con l'art. 40, commi 3°, 4° e 5°, cod. proc. civ., in tema di connessione di cause assoggettate al rito ordinario ed a riti speciali, norma la cui inderogabilità trova fondamento nel principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost.*

